

**CORPO DELLE MINIERE**

DISTRETTO MINERARIO DI TORINO

RACCOMANDATA

PER LE PROVINCE DEL PIEMONTE

INDUSTRIA E COMMERCIO

- 7 MAG 1966

GABINETTO

-5- 1966

Prot. N. 149

Classifica ..... Allegati vari

Risposta al foglio N. .... del .....

TORINO, .....  
Via Roma, 222 - Telefono 540456

OGGETTO: Domanda in data 14 gennaio 1966 della "Terme di Acqui" S.p.A. per trasferimento delle concessioni di acqua termale "La Bollente" il "Vascone" e "Città di Acqui" e per estensione della concessione "Città di Acqui" alle acque minerali.-

Ai l'ON.LE MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

|   |
|---|
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO<br>Direzione Gen. delle Miniere<br>Archivio Amministrativo |
| R O M A   |
| 15 APR 1966   |
| N 345919 Posiz. 3/455   |

Si trasmette, con preghiera di esprimere il parere sull'ammissibilità, l'unita domanda in data 14 gennaio 1966 (alleg.1), diretta sia a codesto On.le Ministero che a quello delle Finanze della "Terme di Acqui" Società per Azioni, al fine di ottenere il trasferimento alla Società medesima delle concessioni perpetue di acqua termale "La Bollente" e "Vascone" e della concessione temporanea di acqua termale "Città di Acqui" nonchè l'estensione di quest'ultima alle acque minerali anche non termali.-

Le vicende delle dette tre concessioni possono riassumersi come segue :

- Con un unico D.M. 15 maggio 1935 del Ministro per le Corporazioni fu concessa al Comune di Acqui la facoltà di utilizzare :
- a) in perpetuo l'acqua termale della sorgente "La Bollente" in una zona avente l'area di Ha 0,1881;
- b) in perpetuo - salve le limitazioni derivanti dall'obbligo di rispettare i diritti di covo spettanti, in forza dell'atto 31 dicembre 1868 a rogito Spighi, al Ministero della Difesa ed al Ministero dell'Interno per il funzionamento dei rispettivi stabilimenti di cura - l'acqua termale della sorgente "Vascone" in una zona avente l'area di Ha 8,9160;
- c) per la durata di anni novanta le sorgenti termali nella zona denominata "Città di Acqui" avente l'area di Ha 1163,0559.-

Del decreto suddetto fanno parte integrante i piani ed il verbale di delimitazione delle tre concessioni redatti in data 10 aprile 1935 dall'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino;

- Con legge 29.5.1939 n° 775 tutti i beni immobili e mobili costituenti il complesso comunale termale di Acqui Terme, compresi le sorgenti termali ed i diritti minerari furono attribuiti in libera proprietà al Demanio dello Stato.-

Tali beni, che sono specificati nelle note A), B), C) e D) e nella planimetria allegate alla Legge stessa non coincidono però completamente con quelli descritti nei piani e nel verbale di delimitazione uniti al citato D.M. 15 maggio 1935.-

Tale attribuzione fu regolata, in particolare, con apposita convenzione del 5.7.1939 e con effetto dall'1.7.1939.-

Il canone annuo complessivo di £. 5.865 fissato dal decreto del Ministro per le Corporazioni fu pagato dal Comune di Acqui fino al 30.6.1939.-

A quella data la partita di credito fu definitivamente chiusa e nessuna somma risulta più corrisposta all'Erario nè dal Comune nè da altro ente per la concessione in esame, come ha comunicato l'Intendenza di Finanza di Alessandria (alleg. 2).-

Si ritiene inoltre opportuno fare presente che l'art. 12 della citata legge 29 maggio 1939 n° 775 stabiliva che "con decreto del Ministro per le corporazioni sarebbe stato determinato il piano generale delle zone per la coltivazione delle sorgenti minerali, in modo da garantire il bacino idrologico e da assicurare i fabbisogni necessari agli incrementi futuri del compendio".-

Non risulta però che la concessione sia stata estesa anche alle acque minerali, sebbene (come ha segnalato l'Ufficio Tecnico Erariale di Alessandria con lettera del 14 settembre 1963 - alleg. 7 -) "le sorgenti di acqua minerale, di cui la principale è quella oggi denominata Fontanino dell'Acqua marcia siano state sempre coltivate dai proprietari che si sono succeduti nel compendio (Demanio dello Stato e Comune di Acqui)".-

Tutti i cennati beni, trasferiti al Demanio per effetto della citata Legge, costituirono l'Azienda patrimoniale denominata "Regie Terme di Acqui" avente propria contabilità e proprio bilancio.-

La gestione dei beni stessi però continuò ad essere tenuta dalla S.p.A. Terme Demaniali di Acqui, che tuttora li gestisce, non essendo stata apportata alcuna modifica alla convenzione stipulata dall'Amministrazione Demaniale con la S.p.A. Terme Demaniali di Acqui, anche dopo la costituzione nel 1961 da parte del Ministero



MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

## CORPO DELLE MINIERE

DISTRETTO MINERARIO DI TORINO

PER LE PROVINCE DEL PIEMONTE

Prot. N. \_\_\_\_\_  
Classifica \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_  
Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TORINO, \_\_\_\_\_  
Via Roma, 222 - Telefono 540456

OGGETTO: \_\_\_\_\_

foglio n° 2

Ai \_\_\_\_\_

delle Partecipazioni Statali della Terme di Acqui S.p.A. con rogito n° 18299 rep. del dr. Sergio Lupi, notaio in Roma.-

La Terme di Acqui S.p.A. con lettera del 14 gennaio 1966 (alleg. 3) ha precisato che con legge 27 dicembre 1956 n° 1467 detta convenzione è stata prorogata di anni 10 e pertanto scadrà il 31 dicembre 1978.-

- Con legge 21 giugno 1960 n° 649 venne disciplinata l'attività dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ed il Ministro per le Partecipazioni Statali venne autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato, nonché della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.-

L'art. 2 della legge stessa prevede che le società sopra-men-zionate subentrano nella titolarità delle concessioni di acque termali o minerali di diritto, senza obbligo di svolgere le prescritte procedure e senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 27 del r.d. 29 luglio 1927 n° 1443, sempre che si tratti di concessioni di cui lo Stato era titolare alla data di entrata in vigore della "legge stessa".-

Il Ministero delle Partecipazioni Statali e la Società Napoletana per le Terme di Agnano hanno costituito, come si è detto, la S.p.A. Terme di Acqui con lo scopo di sfruttare e valorizzare il centro termale di Acqui con l'annesso complesso patrimoniale e con il capitale sociale di £. 2.418.010.000.-

- Con lettera n° 5535 del 18 aprile 1962 (alleg. 4) l'U.T.E. di Alessandria chiese a questo Ufficio di voler provvedere al trasferimento delle predette concessioni di acque termali e minerali alla "Terme di

./.

Acqui S.p.A." regolarizzando, in via di sanatoria, anche il precedente trasferimento in testa al Demanio dello Stato.-

Con successiva nota n° 736 del 12 gennaio 1963 (alleg.5), il predetto U.T.E. precisò che le "pertinenze relative alle acque" sono escluse dal conferimento al capitale della citata "Terme di Acqui" S.p.A. e rimangono di proprietà dello Stato.-

Lo scrivente con lettera n° 2600 del 26 agosto 1963 (alleg.6) pregò l'U.T.E. di Alessandria di precisare quanto segue :

- a) - se oltre al provvedimento di trasferimento delle concessioni minerarie per acque termali si chiede l'estensione delle concessioni anche alle acque minerali.-  
Ciò, in quanto le concessioni conferite con D.M. 15.3.1935 concernono solo le acque termali, mentre sia nella citata lettera n° 5535 di cotesto Ufficio che nell'atto costitutivo della "Terme di Acqui S.p.A." (art. 4, secondo capoverso) si parla di acque termali e minerali.-  
In caso affermativo la domanda dovrebbe, a parere di questo Ufficio, essere presentata dall' "Terme di Acqui S.p.A." corredandola, a mente dell'art. 14 della citata Legge Mineraria, della documentazione atta a comprovare l'esistenza e la coltivabilità delle acque minerali;
- b) - di confermare che le concessioni da trasferire sono quelle la cui delimitazione risulta dal verbale e dal piano allegato al citato D.M. 15.3.1935 del Ministero delle Corporazioni.-

L'U.T.E. di Alessandria confermò le precedenti richieste con la nota n° 14623 del 14 settembre 1963 (alleg.7).-

In data 14 gennaio c.a. la Terme di Acqui S.p.A. ha fatto pervenire la citata domanda di trasferimento delle concessioni di acque termali, e di estensione all'acqua minerale della concessione temporanea "Città di Acqui".-

Prima dell'istruttoria, sembra però che sia da decidere se è possibile e se è necessario adottare da parte di cotesto On. Ministero il chiesto provvedimento di sanatoria dell'attuale situazione, che deriva da disposizioni di legge difformi dalla legge mineraria vigente 29 luglio 1927 n° 1443.-

Risulta infatti :

- a) - che l'art. 2, secondo comma, della Legge 21 giugno 1960 n°649, dispone che il trasferimento delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare, è effettuato senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 27 del r.d. 29 luglio 1927 n° 1443;





MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

## CORPO DELLE MINIERE

DISTRETTO MINERARIO DI TORINO

PER LE PROVINCE DEL PIEMONTE

Prot. N. \_\_\_\_\_  
Classifica \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_  
Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TORINO, \_\_\_\_\_  
Via Roma, 222 - Telefono 540456

OGGETTO:

Al foglio n° 3

b) - che l'art. 3 della stessa legge consente l'esercizio delle concessioni suddette da parte di Società che non sono titolari delle concessioni stesse, in deroga a quanto disposto dall'art. 14 del r.d. 29 luglio 1927 n° 1443.-

Va rilevato però che lo Stato non era titolare di alcuna concessione di acque minerali e neppure lo era il Comune di Acqui, e quindi alle sorgenti di acque minerali non sono applicabili le disposizioni della citata legge 21 giugno 1960 n° 649.-

Si fa presente inoltre che l'istanza in argomento, qualora sia ammissibile, dovrebbe essere sostituita da tre distinte domande relative rispettivamente alle tre concessioni, in quanto queste sono diverse per durata (due sono perpetue ed una temporanea), per oggetto (che per due sono solo le acque termali e per una le acque termali e minerali) e per titolarità, dato che il "couso" della sorgente Vascone da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa comporta di fatto contitolarità nella concessione.

L'INGEGNERE CAPO  
(Ispett.Gen. Gaspare Lampasona)

Elenco degli allegati

- 1°) - Domanda 14 gennaio 1966  
della S.p.A. Terme di Acqui
- 2°) - Copia della lettera n°11620  
in data 26.3.1966 dell'Inten-  
denza di Finanza di Alessan-  
dria.-

./.